

BGer 1C_151/2007 vom 11. Oktober 2007

Bundesgericht, 2007-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_151_2007

FR: TF 1C_151/2007 du 11 octobre 2007

IT: TF 1C_151/2007 del 11 ottobre 2007

Erwägungen

E. 1.1

Il giudizio impugnato è stato pronunciato dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). La procedura ricorsuale è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 133 I 185 consid. 1).

E. 1.2

Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento, direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima ammissibile. Il valore litigioso minimo previsto dall' art. 85 cpv. 1 lett. b LTF è in concreto manifestamente raggiunto.

E. 1.3

Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Inoltre, quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali e di disposizioni di diritto cantonale, a norma dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2, 133 III 393 consid. 6).

E. 2.1

La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, siccome la Corte cantonale non ha assunto le prove richieste, che sarebbero state pertinenti e idonee a dimostrare la fondatezza delle sue pretese. Sostiene inoltre che sull'ammissibilità delle prove si sarebbe dovuto decidere prima dell'emanazione della decisione finale, mediante un'ordinanza come previsto dalla procedura civile cantonale.

E. 2.2

Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall' art. 29 cpv. 2 Cost. , comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative

risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Contrariamente all'opinione della ricorrente, nell'ambito di questa valutazione all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a, 115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag. 101, 106 Ia 161 consid. 2b in fine; sentenza 1P.585/2001 del 9 novembre 2001, consid. 4, pubblicata in: RDAT I-2002, n. 83, pag. 529 segg.).

E. 2.3

La ricorrente non specifica le prove che sarebbe occorso assumere, spiegando in che misura sarebbero state rilevanti per l'esito della causa. Essa si limita a richiamare la petizione e la replica, in cui erano invero genericamente indicati l'audizione di imprecisati testimoni, l'interrogatorio formale, l'edizione di documenti e una perizia volta a determinare l'evoluzione salariale e degli averi pensionistici dell'attrice tenendo conto di una cessazione della sua attività al raggiungimento dell'età di pensionamento. L'oggetto della procedura era tuttavia essenzialmente circoscritto a stabilire l'indennità per la disdetta ingiustificata già accertata in precedenza e, al riguardo, la petizione dell'attrice, che formulava una pretesa corrispondente al salario che avrebbe potuto percepire fino al compimento del 60° anno di età, è stata di principio ritenuta infondata dalla Corte cantonale. È quindi senza incorrere nell'arbitrio che quest'ultima ha rinunciato ad assumere ulteriori prove sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza. Né i giudici cantonali hanno violato il diritto di essere sentito della ricorrente per non avere proceduto ad emanare preventivamente un'ordinanza sulle prove analogamente a quanto previsto dall' art. 182 CPC /TI. Non risulta infatti, né è seriamente prospettato dalla ricorrente con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, che la procedura amministrativa ticinese prevede di principio lo svolgimento dei procedimenti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, come è qui il caso, secondo le disposizioni applicabili ai procedimenti civili ordinari (cfr. art. 71 segg. della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, [LPamm]). Al riguardo, gli art. 72 e 73 LPamm disciplinano esclusivamente la forma degli allegati di petizione e di risposta, che devono rispettare ora gli art. 165 e 170 cpv. 1 CPC /TI, mentre l'art. 19 cpv. 2 LPamm, richiamato dalla ricorrente, rinvia alle relative norme del CPC/TI solo per quanto concerne le modalità di assunzione delle prove. La procedura amministrativa, retta dalla massima ufficiale, non rinvia per contro all'udienza preliminare giusta gli art. 177 segg. CPC/TI, che apre la fase istruttoria delle cause civili, contraddistinte dai principi attinatorio e dispositivo (cfr. MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 89 segg. e pag. 363 segg.). Ne segue che la censura di violazione del diritto di essere sentito, per quanto ammissibile, è infondata.

E. 3.1

La ricorrente fa inoltre valere l'arbitrio del giudizio sull'indennità a seguito del licenziamento. Sostiene che il semplice riconoscimento degli stipendi mensili di agosto, settembre e ottobre 2002, corrispondenti a quanto avrebbe percepito in caso di disdetta ordinaria del rapporto d'impiego, non terrebbe conto del fatto che la stessa Corte aveva ritenuto ingiustificata la disdetta. Adduce che il rapporto d'impiego avrebbe potuto cessare in via ordinaria solo per raggiunti limiti di età, sicché le spetterebbe un indennizzo

corrispondente all'importo che avrebbe guadagnato fino al suo pensionamento. Secondo la ricorrente, la gravità della lesione personale subita giustificherebbe inoltre di assegnarle un'indennità ai sensi dell' art. 337c cpv. 3 CO di sei salari mensili, pari al massimo previsto da questa disposizione.

E. 3.2

Accertato che il licenziamento è ingiustificato, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce, secondo l'art. 69 cpv. 2 LPamm,

"la relativa indennità". La Corte cantonale ha rilevato che siccome la norma non precisa i criteri sulla base dei quali deve essere fissato l'indennizzo, la giurisprudenza cantonale ritiene applicabili per analogia i criteri previsti, nell'ambito del contratto di lavoro, dall' art. 337c CO (cfr., su questa giurisprudenza, RDAT 1997-I n. 22; BORGHI/CORTI, op. cit., pag. 349 seg.). Ricordato che in concreto l'applicazione del diritto cantonale, su cui è basato il giudizio impugnato, è esaminata dal Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (cfr. DTF 133 I 201 consid. 1), la ricorrente, criticando in particolare l'applicazione per analogia della citata disposizione privatistica, non fa esplicitamente valere, con una motivazione conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF, l'applicazione arbitraria della normativa cantonale. Richiamando l'art. 87 della legge ticinese sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995 (LORD), riconosce anzi l'applicabilità del CO quale diritto pubblico cantonale suppletivo. Riferendosi all' art. 337c cpv. 1 CO, secondo cui il lavoratore ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta, la ricorrente sostiene nondimeno che le spetterebbe la somma che avrebbe guadagnato fino al suo pensionamento, ritenuto che il rapporto d'impiego avrebbe potuto cessare in via ordinaria solo a quel momento.

Ora, l'arbitrio non risulta tuttavia già dal semplice fatto che un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile, occorrendo invece che la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Perché sia annullata dal Tribunale federale, la decisione impugnata deve inoltre risultare arbitraria anche nel suo risultato (cfr. DTF 132 I 167 consid. 4.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 e rispettivi rinvii). Insistendo sulla cessazione del rapporto d'impiego per raggiunto limite d'età, la ricorrente disattende l'esistenza della possibilità di risoluzione dello stesso per disdetta ordinaria, segnatamente in caso di soppressione del posto, mediante preavviso di tre o sei mesi, a dipendenza degli anni di servizio o degli anni di età (cfr. 58 lett. c in relazione con l'art. 60 LORD; MINH SON NGUYEN, *La fin des rapports de service*, in: Helbling/Poledna [editori], *Personalrecht des öffentlichen Dienstes*, Berna 1999, pag. 440; PETER HÄNNI, *La fin des rapports de service en droit public*, in: RDAF 1995, pag. 428). A torto la ricorrente si fonda quindi sulla tesi secondo cui il rapporto d'impiego non avrebbe potuto essere sciolto in via ordinaria prima del suo pensionamento. Prevedendo esplicitamente la possibilità della disdetta per soppressione del posto o della funzione, la LORD tiene infatti conto delle esigenze preminenti del servizio pubblico, esponendo di conseguenza anche il pubblico dipendente a una certa flessibilità, e di conseguenza anche a una certa instabilità, in seguito a possibili cambiamenti e ristrutturazioni all'interno dello Stato (cfr. GUIDO CORTI, *Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico impiego tra fattori di flessibilità, stabilità e instabilità*, in: *Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi*, Basilea

2006, pag. 368 seg.). Peraltro, pure il previgente sistema della nomina a termine con possibile rinnovo consentiva, dandosene i presupposti, di non riconfermare un dipendente alla scadenza del periodo amministrativo (cfr. CORTI, loc. cit., pag. 344; HÄNNI, loc. cit., 417 e 428). Ne consegue, che la decisione della Corte cantonale di non riconoscere alla ricorrente un'indennità corrispondente allo stipendio che avrebbe percepito fino al raggiungimento del 60° anno di età non è manifestamente insostenibile.

E. 3.3

Sull'ammontare dell'indennizzo concretamente stabilito in sede cantonale, la ricorrente si limita ad addurre che si giustificerebbe di riconoscerle un'indennità secondo l' art. 337c cpv. 3 CO di sei stipendi mensili, pari al massimo previsto dalla norma. Ritiene, al proposito, che le tre sole mensilità ammesse dalla precedente istanza non sarebbero coerenti con la gravità della situazione accertata. In effetti, la Corte cantonale ha rettamente tenuto conto della non più giovanissima età della ricorrente al momento della disdetta, della durata del rapporto di lavoro e delle circostanze interamente imputabili al Comune che hanno condotto alla risoluzione ingiustificata del rapporto d'impiego. La ricorrente non sostiene che i giudici cantonali avrebbero ommesso di prendere in considerazione ulteriori elementi di giudizio, sicché un'indennità di tre mesi di stipendio, situata nel mezzo dell'importo massimo attribuibile nel caso di una disdetta abusiva del contratto di lavoro (cfr. art. 336a CO), non risulta tutto sommato arbitraria.

E. 4

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.